

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

# Newsletter n. 22 del 18 Giugno 2016

#### 1. DIRITTO ANNUALE 2016 - Per molti pagamento posticipato al giorno 6 luglio

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, il **D.P.C.M. 15 giugno 2016**, recante "Differimento, per l'anno 2016, del termine di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore".

Con tale decreto vengono prorogati i termini per il versamento di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2016 (IRPEF/IRES, Cedolare secca sugli affitti, IVIE e IVAFE), al giorno 6 luglio 2016.

La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche o professionali per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.

La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti c.d. minimi e precisamente quelli che adottano il regime forfetario dei minimi (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) e di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 98/2011; artt. 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986).

Tutti questi soggetti potranno effettuare i predetti versamenti – compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:

- a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
- b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2016, con la possibilità di proroga al 18 luglio 2016 (essendo i giorn1 16 e 17 festivi) con la maggiorazione dello 0,40%.

#### I INK

Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo del decreto clicca qui.

### 2. SISTRI - Aggiornati due manuali a disposizione degli utenti

Il Sito del SISTRI segnala l'aggiornamento di due documenti per operatori: il "Manuale operativo SISTRI" (Ver. 1.0 del 7 giugno 2016) e le "Procedure di iscrizione e gestione fascicolo azienda" (Ver. 1.0 del 7 giugno 2016).

I due manuali, disponibili nella **Sezione Manuali e Guide**, sono stati aggiornati a seguito di approvazione ed autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DD Prot. RINDEC-2016-63 del 7 giugno 2016).

Il **Manuale operativo** recepisce le nuove previsioni contenute nel decreto ministeriale n. 78 del 30 marzo 2016 (nuovo Regolamento SISTRI).

Il documento relativo alla "**Procedure di iscrizione e gestione del Fascicolo Azienda**" si propone quale strumento di supporto informativo ai soggetti, obbligati o che aderiscono su base volontaria, interessati dall'iscrizione al SISTRI ed alla gestione del proprio fascicolo azienda.

Le procedure contenute nel nuovo documento si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale n. 78/2016 ed è redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 del Regolamento.

LINK:

Per accedere al sito del SISTRI clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo aggiornato del Manuale operativo clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo aggiornato delle procedure di iscrizione e gestione del Fascicolo Azienda clicca qui.

# 3. ASSICURAZIONI - Al via il nuovo Archivio integrato antifrode (AIA) - Adottato dall'IVASS il regolamento per prevenire i comportamenti fraudolenti

E' stati pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134, del 10 giugno 2016, il **Provvedimento n. 23/2016 del** 1° **giugno 2016**, con il quale l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha adottato il regolamento recante la **disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati**, di cui all'articolo 135 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

Prevista l'attuazione di un "archivio informatico integrato", denominato anche "archivio integrato antifrode" (AIA), attraverso il quale l'IVASS analizza, elabora e valuta tutte le informazioni in proprio possesso, allo scopo di individuare gli eventuali casi di frode sospetta e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi.

Tale strumento informatico è stato previsto dall'art. 21 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, e successivamente regolato dal **decreto interministeriale 11 maggio 2015, n. 108** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015 e in vigore dal 30 luglio 2015).

La presenza della banca dati consente di raccogliere i dati dei sinistri relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia, nonché i dati dei testimoni e dei danneggiati riferiti ai medesimi sinistri, al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

Il presente Regolamento si applica:

- a) alle **imprese di assicurazione italiane** autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica dell'attività assicurativa nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
- b) alle **imprese dell'Unione europea** ed a quelle aderenti allo Spazio economico europeo abilitate all'esercizio nel territorio della Repubblica dell'attività assicurativa nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento (art. 3).
- I dati per l'alimentazione delle banche dati dovranno essere comunicati all'IVASS in via telematica, entro sette giorni, esclusi il sabato e i festivi, dal momento del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro, da parte dell'impresa di assicurazione italiana che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del danneggiato o che gestisce la procedura di liquidazione, a seguito della denuncia del sinistro responsabile.

I dati da comunicare sono quelli elencati al comma 2 dell'art. 6 del regolamento.

Le modalità tecniche per l'invio dei dati relativi al sinistro saranno stabilite dall'IVASS con proprio provvedimento.

Il regolamento fissa, infine, dei limiti all'esercizio del diritto di consultazione:

- a) le imprese di assicurazione, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (CONSAP), l'Ufficio Centrale Italiano (UCI) e gli altri soggetti aventi diritto, consultano le banche dati esclusivamente per le finalità di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento, e precisamente "al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore".
- b) i soggetti terzi, consultano le banche dati esclusivamente per le finalità previste dalla legge che li ammette alla consultazione. La tipologia dei dati accessibili e le modalità tecniche di consultazione dovranno essere stabilite mediante specifiche convenzioni con l'IVASS.

## 4. TERZO SETTORE, IMPRESA SOCIALE E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - Promulgata la legge di riforma - Attesa per i decreti attuativi

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2016, la Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale".

Dopo oltre due anni dalla divulgazione delle "*Linee guida per la Riforma del Terzo settore*" promosse dal Governo Renzi, il disegno di legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è diventato legge.

Mancano ancora i decreti attuativi, ma per il no-profit italiano è un giorno storico.

Una riforma attesa da decenni, che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella vita del mondo del terzo settore, che si prepara ad acquisire un riconoscimento giuridico che fino a oggi gli è mancato.

Un registro unico nazionale, un Codice del terzo settore, il riordino della disciplina anche fiscale, un nuovo impulso all'impresa sociale, l'istituzione del servizio civile universale, la nascita del Consiglio nazionale del terzo settore, la Fondazione Italia Sociale; sono questi i punti fondamentali della legge di riforma.

Per **Terzo settore** si intende "il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi".

Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi (art. 1, comma 1).

Con i decreti delegati si dovrà provvedere:

- a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
- b) al **riordino e alla revisione organica della disciplina speciale** e delle altre disposizioni vigenti relative agli **enti del Terzo settore**, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un **apposito codice del Terzo settore**;
- c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
- d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

Prevista la istituzione della "Fondazione Italia sociale", che avrà lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati.

La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed e' soggetta alle disposizioni del Codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori (art. 10).

#### LINK:

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge clicca qui.

# <u>5. SCIA - CONFERENZA DEI SERVIZI - LICENZIAMENTI DISCIPLINARI - VENDITA DI APPARECCHIATURE RADIO - Gli ultimi decreti approvati dal Consiglio dei Ministri </u>

Il Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016, in tema di **Riforma della Pubblica Amministrazione**, ha approvato, in esame definitivo:

1) un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (recante: *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),* in materia di **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).** Nello specifico, il decreto prevede che la SCIA potrà essere presentata **presso un unico ufficio**, anche in via telematica, con un **modulo unico** valido in tutto il paese; che il modulo dovrà essere **pubblicato sul sito istituzionale** della pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste;

- 2) un decreto legislativo recante norme per il **riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi**, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- Il decreto mira alla semplificazione nella pubblica amministrazione attraverso l'abbattimento dei tempi lunghi attivando la **conferenza semplificata**, che non prevede riunioni fisiche ma solo l'invio di documenti per via telematica, e lo svolgimento della **conferenza simultanea** con riunione (anche telematica) solo quando è strettamente necessaria;
- 3) un decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. Nello specifico, il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio. Questa fattispecie di illecito disciplinare comprende adesso anche quella realizzata attraverso l'alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze;
- 4) un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, a decorrere dal 13 giugno 2016. Nello specifico vengono stabiliti i requisiti essenziali che devono essere rispettati nella fabbricazione delle stesse apparecchiature e fissate le disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori), alla verifica di conformità degli apparecchi radio e alle sanzioni applicabili.
- 5) Lo stesso Consiglio dei ministri ha anche approvato, in via preliminare, un decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Nello specifico il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Nel decreto inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.

#### LINIZ.

Per un approfondimento sui contenuti dei decreti approvati dal Consiglio dei ministri clicca qui.

#### 6. STRANIERI - II TAR del Lazio dichiara illegittima la tassa sui permessi di soggiorno

Il TAR Lazio, Sez. Il-Quater, con sentenza n. 6095 del 24 maggio 2016, ha annullato il decreto ministeriale 6 ottobre 2011 concernente "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno", laddove stabilisce che per il rilascio del titolo di soggiorno lo straniero deve pagare un contributo variabile tra gli 80,00 e i 200,00 euro.

Ricordiamo che la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) e l'Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA) avevano chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l'annullamento del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, del 6 ottobre 2011, deducendo la natura iniqua e/o sproporzionata del contributo che deve essere versato, in applicazione di detto decreto, per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini di paesi terzi.

Il TAR aveva deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale.

La Corte di Giustizia con la **sentenza del 2 settembre 2015, causa C-309/14**, aveva ritenuto in contrasto con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile tra 80,00 e 200,00 euro, in quanto siffatto contributo è **sproporzionato rispetto alla finalità perseguita** dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima.

Il TAR, prendendo atto di questa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si è pronunciato in favore della **disapplicazione della normativa nazionale** che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile tra gli 80,00 e i 200,00 euro.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, ha innanzitutto chiarito l'esatta portata della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo la tesi dell'Amministrazione, secondo la quale detta portata dovesse intendersi circoscritta ai soli titoli di soggiorno coperti dalla Direttiva 2003/109/CE, ossia ai permessi di soggiorno per "soggiornanti di lungo periodo".

Secondo il Tribunale il percorso argomentativo seguito dalla Corte europea si fonda sul principio comunitario del cd. "effetto utile", che nella specie si concreta nell'esigenza di non creare ostacoli al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito dalla direttiva. Se questo è vero, è evidente che detto effetto utile sarebbe compromesso anche dalla fissazione di un contributo eccessivo

nei confronti di coloro che richiedono il rilascio di permessi di soggiorno più brevi, dato che il conseguimento di questi ultimi costituisce il presupposto logico e giuridico per il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo (che richiede almeno cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto). Conseguentemente il collegio ha accolto il ricorso, annullando l'art. 1, comma 1, l'art. 2, commi 1 e 2 (nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1) e l' art. 3 dell'impugnato D.M. 6 ottobre 2011.

I cittadini stranieri che chiederanno il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno **non dovranno** quindi più pagare un contributo di importo variabile tra gli 80,00 e i 200,00 euro, così come stabilito dal D.M. 6 ottobre 2011.

Restano ferme le altre imposte e contributi previsti dalla legge, e precisamente: 16,00 euro di imposta di bollo, 30,46 euro per la stampa del documento elettronico e 30,00 euro per il servizio offerto da poste italiane.

Resta aperto il problema della restituzione degli arretrati sul quale sono già pendenti diversi giudizi.

#### LINK:

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo delle Sentenze citate clicca qui.

### 7. SRL - Le quote sono riscattabili - Nuova massima del Notariato milanese

Sono legittime le clausole statutarie che attribuiscono ai soci di società a responsabilità limitata o ad alcuni di essi il diritto di riscattare in tutto o in parte le partecipazioni di altri soci, al ricorrere di determinati presupposti o durante determinati periodi di tempo, ferma restando l'applicabilità della regola della equa valorizzazione delle partecipazioni sociali prevista nei casi di recesso legale (articolo 2473, comma 3, c.c.).

Con riferimento alle maggioranze richieste per l'introduzione nello statuto sociale di una clausola di riscatto:

- a) Qualora il potere di riscatto sia **attribuito a tutti i soci** e la riscattabilità sia prevista quale condizione in cui qualsiasi socio possa incorrere al verificarsi di particolari situazioni, l'introduzione viene deliberata con le **maggioranze ordinarie previste per le modificazioni statutarie**, fatto salvo il consenso individuale del socio o dei soci che al momento della modificazione statutaria dovessero trovarsi nella situazione prevista dalla clausola;
- b) Qualora invece il potere di riscatto sia **attribuito solo ad alcuni soci** o la riscattabilità sia prevista quale soggezione che grava solo su alcuni soci, la clausola di riscatto può essere inserita nello statuto sociale **solo con deliberazione unanime**, trattandosi di introduzione di diritti particolari dei soci ai sensi dell'articolo 2468 c.c..

La spinosa questione della possibilità di prevedere, anche nell'ambito della SRL, una clausola di riscatto delle quote di partecipazione al capitale sociale, riceve un vaglio di legittimità dalla **nuova massima n. 153 del 17 maggio 2016**, emessa dalla Commissione Società del Consiglio notarile di Milano.

La questione concerne se sia lecito prevedere in statuto che, al ricorrere di determinate circostanze, alcuni soci abbiano il potere di riscattare e fare proprie le quote di partecipazione sociali di altri soci.

Il dubbio di legittimità sorge poiché, nella SpA, la possibilità di prevedere una clausola di riscatto è espressamente legittimata dall'articolo 2437-sexies del Codice civile; invece, per le SRL, la legge tace, senza avvallare né vietare l'emissione di quote riscattabili.

I notai milanesi prendono posizione affermando che è lecito inserire nello statuto sociale di una SRL una clausola che preveda il diritto di riscatto delle quote di partecipazione al capitale sociale: in particolare, viene affermato che il diritto di riscatto può assumere due diverse forme all'interno dello statuto sociale, a seconda che sia riconosciuto a tutti o solo ad alcuni dei soci.

#### I INK

Per scaricare il testo della motivazione e della nota bibliografica clicca qui.

### 8. CODICE FISCALE - Arriva quello unico europeo (TIN) - Addio alla tessera sanitaria

Dopo la risoluzione del Parlamento europeo adottata l'8 giugno 2016, con la quale è stata accolta con favore la proposta di direttiva della Commissione UE per un più effettivo contrasto all'elusione fiscale internazionale [(COM(2016)26], appare più imminente l'introduzione di un codice fiscale unico comunitario (CIF), secondo la definizione contenuta nella comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2012, relativa a un Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale - COM(2012) 722 final.

Oltre alla introduzione di nuovi principi per la lotta all'evasione fiscale, la risoluzione avrebbe come effetto anche un cambiamento per quanto riguarda alcuni nostri documenti.

L'attuale tessera sanitaria, che contiene il codice fiscale, sarà sostituita da un **documento unico**: si chiamerà "**codice fiscale armonizzato europeo comune di identificazione del contribuente**" e avrà come sigla "TIN" (*Tax Identification Number*).

Si tratta di un documento unico, valido in tutti i Paesi dell'Unione europea, che sostituirà definitivamente il codice fiscale in Italia, così come in tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea.

La creazione di un codice di identificazione fiscale armonizzato e comune consentirà di identificare in modo rapido, facile e corretto nonché di registrare i codici di identificazione fiscale nei rapporti transfrontalieri, agevolando lo scambio di informazioni tra gli Stati.

# <u>9. CONTROVERSIE ONLINE - Il Ministero dello Sviluppo Economico lancia una campagna informativa sulla piattaforma ODR</u>

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la ripubblicazione della circolare del 31 maggio 2015, Prot. 155330, lancia una campagna informativa sull'esistenza della piattaforma ODR (*Online Dispute Resolution*), ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 524 del 2013.

Il Ministero informa le associazioni di categoria sui servizi messi a disposizione per consumatori e imprese in merito alle controversie relative agli acquisti online, gestibili accedendo alla piattaforma web "Online Dispute Resolution - ODR".

La piattaforma ODR è stata istituita con il citato Regolamento (UE) n. 524/2013 ed è attualmente gestita dalla Commissione europea.

Un punto di accesso unico per coloro che hanno bisogno di risolvere controversie per quanto concerne i contratti di vendita di beni e servizi stipulati online senza ricorrere al giudice.

I consumatori possono collegarsi alla piattaforma telematica ODR e selezionare l'organismo a cui rivolgersi attivando la procedura indicata.

Ricordiamo che il Regolamento (UE) N. 524/2013 del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulle *Online Dispute Resolution* (ODR) riguarda le procedure destinate a risolvere extragiudizialmente le controversie tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni e servizi stipulati online.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013, insieme alla direttiva europea 2013/11/UE sulle *Alternative Dispute Resolution* (ADR), recepita in Italia con il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, costituiscono il pacchetto legislativo ADR-ODR che, per la prima volta, introduce un set coordinato e omogeneo di regole: una piattaforma web online per tutta la Ue e procedure per la risoluzione alternativa delle controversie.

L'ADR è una procedura di risoluzione alternativa che ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle **controversie tra consumatori e imprese**.

L'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 524/2013 stabilisce che le imprese che stipulano contratti di vendita e servizi online o operano nei mercati online (cosiddetti *Marketplace*), devono **pubblicare sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma ODR**.

Al fine di assicurare un'ampia sensibilizzazione dei consumatori all'esistenza della piattaforma ODR, il comma 6 del citato articolo 14 stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri devono incoraggiare le associazioni di consumatori a fornire un link elettronico alla piattaforma ODR.

Nell'auspicio che le associazioni di consumatori partecipino alla campagna informativa sulla citata piattaforma, il Ministero ha trasmesso, con la citata circolare, **quattro modelli di web banner cliccabili**, elaborati dai competenti uffici della Commissione europea, che indirizzano alla piattaforma ODR e che possono essere pubblicati sui propri siti web.

#### IINK

Per scaricare il testo della circolare e del suo allegato clicca qui.

#### LINK:

Per saperne di più sulla piattaforma ODR clicca qui.

#### LINK:

Per accedere alla piattaforma ODR clicca qui.

#### LINK:

Per scaricare il testo del Regolamento (UE) 524/2013 clicca qui.

### RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

## I provvedimenti scelti per voi

(DAL 13 AL 18 GIUGNO 2016)

1) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 2 maggio 2016, n. 100: Regolamento recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità, ai sensi dell'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2016).

#### I INK.

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

2) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Delibera 18 maggio 2016, n. 26042: Modifica alla delibera 16 novembre 2004, in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo della delibera clicca qui.

3) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 12 maggio 2016, n. 106: Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123. (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

**4)** Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Delibera 25 maggio 2016: Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari. (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo della delibera clicca qui.

5) Decreto Legislativo 23 maggio 2016, n. 103: Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti. (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

**6) Ministero dell'Interno - Decreto 30 marzo 2016, n. 104:** Regolamento concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto per la sicurezza. (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

**7)** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2016: Differimento, per l'anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore. (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

8) Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105: Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

8) Legge 6 giugno 2016, n. 106: Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2016).

LINK:

Per scaricare il testo della legge clicca qui.

# RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 13 AL 18 GIUGNO 2016)

1) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 8 maggio 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 138/1 del 26 maggio 2016).

LINK:

Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.

Non so come la pensi tu, ma la poetessa **Maya Angelou** la pensava così:

La vita non si misura attraverso il **numero dei respiri che facciamo** ma attraverso **i momenti che ci lasciano senza respiro!** 

**BUONA GIORNATA!**